



## Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SANTA CRISTINA.**

### IL SINDACO

#### **Premesso**

che tra il 23 ed il 25 Luglio 2024 avranno luogo, come ogni anno, diversi eventi connessi alla festività di Santa Cristina;

#### **Valutato**

che è previsto, come ogni anno, un grande afflusso di cittadini e visitatori;

#### **Ritenuto**

opportuno salvaguardare il più possibile l'incolumità dei cittadini e dei turisti e consentire, invero, la buona riuscita di tutti gli eventi della Festività, disponendo il divieto di vendita e distribuzione di bibite e bevande di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie di vetro unitamente all'involucro, nelle aree oggetto della manifestazione, nel periodo ricompreso dalle ore 07,00 del 23 luglio 2024 e fino alle ore 7,00 del 26 luglio 2024;

#### **Considerato**

che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

#### **Ritenuto**

Opportuno, altresì, disporre per lo stesso periodo innanzi indicato e negli stessi siti il divieto di portare al proprio seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bottiglie di vetro potenzialmente utilizzabili come strumenti atti ad offendere o turbare la pubblica incolumità;

#### **Visti**

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i;
- *l'Articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione "*



# Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



- l'art 7 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n 267e ss.mm. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M del ministero dell'Interno del 5 Agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

*per i motivi esplicitati in premessa e quivi richiamati e trascritti*

## ORDINA

1. Di vietare la vendita e la distribuzione di bibite e bevande di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie di vetro, unitamente all'involucro in Piazza N. Prisco, Via e Vichi S. Cristina, C.so A. Catone, Via Ginnasio, L.go Bassiere, Via Palerio Volpe e Via Giacchi, L.go San Nicola;
2. Di stabilire che il divieto di vendita e distribuzione di bibite di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie di vetro, unitamente all'involucro, riguardi le somministrazioni itineranti di alimenti e bevande presenti all'interno della fiera, gli esercenti dei pubblici esercizi, gli esercenti degli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche anche a carattere temporaneo;
3. Di disporre il divieto di vendita e distribuzione di bibite di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie di vetro, nelle suddette aree, nel periodo ricompreso dalle ore 07,00 del 23 luglio 2024 e fino alle ore 7,00 del 26 luglio 2024, in occasione della festività di Santa Cristina 2024;
4. Di disporre per lo stesso periodo innanzi indicato e negli stessi siti il divieto di portare a seguito, a piedi o a bordo di veicoli, da parte di chiunque, bibite in bottiglie di vetro acquistate presso esercizi posti al di fuori dell'area perimetrata in cui vige il divieto di vendita;
5. Per l'effetto di quanto sopra, di consentire ai pubblici esercizi e alle somministrazioni, anche itineranti, presenti all'interno dell'area perimetrata, la mera mescita in bicchieri di cartone o plastica delle bevande contenute in bottiglie di vetro, fermo il divieto assoluto di asporto dei contenitori di vetro da parte degli avventori medesimi;

## Ordina altresì

- a carico del singolo individuo, per lo stesso periodo innanzi indicato e negli stessi siti sopra menzionati, il divieto di portare al proprio seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bottiglie di vetro potenzialmente utilizzabili come strumenti atti a offendere o turbare la pubblica incolumità.



# Comune di Sepino

Provincia di Campobasso



## AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 e ss. mm. ed ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e ss.mm. ed ii. ai sensi dell' art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267;

## DISPONE CHE

- la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Campobasso, al Questore di Campobasso, al Comando dei Carabinieri, all'Ufficio di Polizia Municipale, nonché a tutti gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione, e di vendita al minuto ricadenti nel territorio comunale, affinché ne osservino il contenuto.

## Dispone altresì

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all' albo on line del Comune di Sepino, nonché sul sito istituzionale dell'Ente ;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico;
- Che la presente ordinanza venga consegnata ai titolari delle somministrazioni itineranti posizionati all'interno della fiera.

=====

## INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso nel termine di sessanta giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Dalla residenza municipale li 19.07.2024



Il Sindaco  
*Dr. Paolo D'Anello*